



Istituto Comprensivo Grosseto 4  
cod. mecc. GRIC83200R  
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto  
tel. 0564494097 fax 0564497342  
codice fiscale 80001420530 - Codice Univoco: UFCK  
e-mail: [gric83200r@istruzione.it](mailto:gric83200r@istruzione.it) - [gric83200r@pec.istruzione.it](mailto:gric83200r@pec.istruzione.it)  
[www.comprensivogrossetoquattro.edu.it](http://www.comprensivogrossetoquattro.edu.it)

A tutto il personale scolastico  
Alle famiglie  
AI DSGA  
RLS e RSPP di Istituto  
Agli Atti

Grosseto, 18 ottobre 2021

**OGGETTO: Certificazione verde Covid-19 in ambito scolastico ai sensi della L.133/2021 conversione in legge del D.L.111/2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti trasmessa nella N.M 1534 del 15/10/2021**

La Nota Ministeriale 1534 del 15/10/2021 fornisce importanti chiarimenti e aggiornamenti in merito al possesso e alla verifica della certificazione verde (*Green Pass*) verso chiunque intenda accedere ai plessi scolastici.

I punti principali sono:

- a) **Obbligo certificazione verde per il personale scolastico:** la L.133/2021 conferma l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e per quello dei servizi educativi per l'infanzia.
- b) **Sospensione del rapporto di lavoro e sanzione amministrativa:** la L.133/2021 modifica la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.

Il mancato possesso della certificazione verde da parte del personale scolastico determina: assenza ingiustificata senza retribuzione, a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso, il rientro del personale in servizio avverrà solo a seguito di conseguimento di *green pass*. Non sono inoltre più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

- c) **Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico:** la L.133/2021 conferma l'obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, compresi i familiari degli alunni. La violazione di tale



Istituto Comprensivo Grosseto 4  
cod. mecc. GRIC83200R  
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto  
tel. 0564494097 fax 0564497342  
codice fiscale 80001420530 - Codice Univoco: UFCK  
e-mail: gric83200r@istruzione.it - gric83200r@pec.istruzione.it  
www.comprendivogrossetoquattro.edu.it

obbligo da parte del personale esterno comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000€. Qualora acceda nell'istituzione scolastica lavoratore esterno privo di valida certificazione verde, la sanzione pecuniaria sarà comminata solo dal suo datore di lavoro.

L'accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche; l'irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

- d) **Controllo della certificazione verde COVID-19:** l'obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di *green pass* è confermato in capo ai dirigenti scolastici. E' altresì esplicitata la possibilità di delegare l'accertamento a personale a tal fine formalmente individuato. Il controllo della certificazione verde concerne tutti il personale scolastico e tutti i soggetti esterni che accedano alle strutture delle scuole. Sono esclusi i bambini, gli alunni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale. Nei confronti dei soggetti che accedano a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l'obbligo di verifica è anche a carico dei datori di lavoro. Il controllo da parte del Dirigente Scolastico in questo caso deve avvenire "a campione". Emerge un'importante novità nel caso in cui la certificazione verde non sia stata generata e rilasciata all'avente diritto in forma cartacea o digitale. Le disposizioni in materia di certificazione *si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui all'art.9, comma 2 del D.L.52/2021.*
- e) **Sanzioni per eventuale omesso controllo:** il Dirigente Scolastico, responsabile delle istituzioni scolastiche e i loro delegati che omettano di effettuare le verifiche prescritte, sono sottoposti all'irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di una somma di denaro da 400 a 1000€. L'accertamento della violazione del dovere di controllo da parte dei dirigenti scolastici spetta ai direttori generali dell'USR. L'accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta al Dirigente Scolastico.
- f) **Accertamento delle violazioni:** nel caso di violazione dell'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde da parte di soggetti diversi dal personale scolastico, nonché in tutti i casi di omissione del dovere di controllo, il titolare del dovere di verifica procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di apposito verbale di accertamento da rilasciarsi in



Istituto Comprensivo Grosseto 4  
cod. mecc. GRIC83200R  
v.le Einaudi 6/A - 58100 Grosseto  
tel. 0564494097 fax 0564497342  
codice fiscale 80001420530 - Codice Univoco: UFCK  
e-mail: [gric83200r@istruzione.it](mailto:gric83200r@istruzione.it) - [gric83200r@pec.istruzione.it](mailto:gric83200r@pec.istruzione.it)  
[www.comprensivogrossetoquattro.edu.it](http://www.comprensivogrossetoquattro.edu.it)

copia al trasgressore contenente l'obbligo violato e ogni altra utili informazione. Il verbale in questione dovrà poi essere trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l'irrogazione della sanzione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

La Dirigente Scolastica

Anna Maria Carbone